



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria**  
**SEZIONE TECNICA**

Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 – [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.it/pantelleria](http://www.guardiacostiera.it/pantelleria)

**ORDINANZA N° 18/2016**

**DISCIPLINA DELL'APPRODO DI CALA GADIR**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

**VISTO** Il Decreto Presidenziale Regionale 01 Giugno 2004, classificazione dei porti di Categoria II classe III, ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Sicilia;

**TENUTO CONTO:** che il sopra citato Decreto classifica Cala Gadir un attracco/ridosso la cui destinazione funzionale è quella di *“piccolo approdo banchinato utilizzabile da piccole imbarcazioni”*;

**VISTE** le ordinanze nr. 04/2013 e nr. 17/2013 di questo Ufficio Circondariale;

**VISTA** l'ordinanza nr. 07/2005 del 09.05.2005 di questo ufficio Circondariale;

**VISTA** la nota prot. n°57375 in data 31/07/2007, attraverso la quale il Servizio 2 (V.A.S. – V.I.A.) dell'A.R.T.A. della Regione Sicilia notifica al Comune di Pantelleria il Decreto Regionale del Servizio nr649 del 26/07/2007 con il quale è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul *“progetto definitivo di recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta delle baie di Gadir, etc...”*;

**VISTO** lo stralcio planimetrico Tav. 3° - *“Progetto Gadir”* scala 1:200 e 1:500 e la Tav.8 *“relazione descrittiva”* del progetto definitivo per il recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta della baia di Gadir, etc...;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Servizio del 18/12/2007, in cui è stato espresso parere favorevole al *“progetto definitivo di recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta delle baie di Gadir, etc...”*;

**VISTO** il verbale di consegna di area Demaniale Marittima al Comune di Pantelleria n°85129/2008 del 12/11/2008;

**CONSIDERATO** che sulla banchina interessata dai lavori e destinata all'ormeggio delle piccole imbarcazioni sono stati installati anelli di aggancio;

**RITENUTO** necessario regolare l'uso degli scali di alaggio e della banchina destinata all'ormeggio delle piccole imbarcazioni, che sono stati realizzati sul demanio marittimo in ragione degli interessi sociali;

**VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

# **ORDINA**

## **Articolo 1 (Ormeggio)**

Il tratto di banchina (lato sud) dello scalo di alaggio ubicato più a sud all'interno dell'approdo di Gadir, come meglio evidenziato in rosso sulla planimetria allegata, attualmente non assentito in concessione, può essere usufruito in regime di pubblico utilizzo per l'ormeggio di piccole imbarcazioni della lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50mt.

Le predette unità dovranno ormeggiarsi di punta esclusivamente sul lato sud dello scalo, precisamente sul tratto di banchina della lunghezza di 19,80 mt lineari compreso tra il punto "A" e il punto "B", come riportato nello stralcio grafico in allegato.

## **Articolo 2 (Divieto di ormeggio)**

È vietato ormeggiare in qualsiasi modo nella porzione di specchio acqueo subito dopo l'imboccatura dello scalo di cui all'art. 1, come meglio evidenziato in giallo sulla planimetria allegata.

## **Articolo 3 (Divieto all'uso di mezzi di propulsione)**

L'accesso/ingaggio all'imboccatura dello scalo di alaggio di cui all'art. 1, dovrà avvenire **esclusivamente** a motore spento a partire da un raggio di 5mt dal limite esterno dell'imboccatura stessa.

E' **tassativamente** vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di propulsione.

## **Articolo 4 (Deroga)**

In deroga a quanto previsto all'art. 3, è ammesso l'uso di un mezzo di propulsione **unicamente** in caso di comprovate esigenze di sicurezza della salvaguardia della vita umana in mare e della navigazione, avendo cura di mettere in atto tutte gli adempimenti e le precauzioni che la circostanza richiede.

## **Articolo 5 (Interdizione)**

Ad eccezione di quanto disposto all'art. 1, è vietato interdire/ostacolare, con qualsiasi mezzo, l'uso pubblico degli specchi acqueei antistanti tutti gli scali di alaggio dell'approdo di Gadir, nonché tutta la fascia di suolo demaniale marittimo posta a cavallo delle strutture parallele in legno realizzate per la funzionalità degli stessi scali di alaggio.

## **Articolo 6 (Utilizzo scali di alaggio)**

L'uso degli scali è consentito per l'alaggio di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d'acqua solo per il tempo strettamente necessario all'operazione stessa, salvo specifica deroga della locale Autorità Marittima.

## **Articolo 7 (Abrogazione)**

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza nr.07/2005 del 09.05.2005.

## **Articolo 8 (Pubblicità)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla

pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/pantelleria> al link "Ordinanze").

**Articolo 9  
(Sanzioni)**

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca diversa specifica violazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Pantelleria 25 Novembre 2016

**IL COMANDANTE**  
Tenente di Vascello (CP)  
Sergio Maria PELUSO



